

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1252/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2393/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1252/83 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 234 dal 25. 8. 1983, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 27 dal 3 al 9 ottobre 1983	Settimana n. 28 dal 10 al 16 ottobre 1983	Settimana n. 29 dal 17 al 23 ottobre 1983	Settimana n. 30 dal 24 al 30 ottobre 1983	Settimana n. 31 dal 31 ottobre al 6 novembre 1983
01.04 B	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	67,036 ⁽¹⁾	68,235 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	142,630 ⁽²⁾	145,180 ⁽²⁾
2	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	99,841 ⁽²⁾	101,626 ⁽²⁾
3	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	156,893 ⁽²⁾	159,698 ⁽²⁾
4	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	188,734 ⁽²⁾
5 aa)	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	185,419 ⁽²⁾	188,734 ⁽²⁾
bb)	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	259,587 ⁽²⁾	264,228 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	185,419	185,419	185,419	185,419	188,734
2	259,587	259,587	259,587	259,587	264,228

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 3459/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 3459/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.